



Bruxelles, 1° giugno 2017
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2017/0109 (NLE)**

9894/17
ADD 1

COEST 117
UD 141
ENFOCUSTOM 147
WTO 128

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	31 maggio 2017
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2017) 269 final - Annex 1
Oggetto:	ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di associazione fra l'UE e la Repubblica di Moldova in merito alla modifica dell'allegato XXVI dell'accordo di associazione fra l'UE e la Repubblica di Moldova del 27 giugno 2014

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2017) 269 final - Annex 1.

All.: COM(2017) 269 final - Annex 1



Bruxelles, 31.5.2017
COM(2017) 269 final

ANNEX 1

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di associazione fra l'UE e la Repubblica di Moldova in merito alla modifica dell'allegato XXVI dell'accordo di associazione fra l'UE e la Repubblica di Moldova del 27 giugno 2014

DECISIONE N. X/2017 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE FRA L'UNIONE EUROPEA E LA REPUBBLICA DI MOLDOVA

del XX XXXXXX 2017

relativo alla modifica dell'allegato XXVI dell'accordo di associazione fra l'UE e la Repubblica di Moldova del 27 giugno 2014

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE FRA L'UNIONE EUROPEA E LA REPUBBLICA DI MOLDOVA,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'Energia Atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, in particolare l'articolo 436, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, è stato firmato il 27 giugno 2014,
- (2) L'articolo 201 dell'accordo di associazione dispone l'obbligo di ravvicinamento progressivo alla legislazione doganale dell'Unione e a una parte del diritto internazionale, nei modi indicati nell'allegato XXVI dell'accordo,
- (3) L'allegato XXVI dell'accordo dispone che il ravvicinamento avvenga in linea con quanto disposto dal regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario,
- (4) Il regolamento (CEE) n. 2913/92 è stato abrogato e dal 1° maggio 2016 nell'Unione europea sono in vigore le disposizioni sostanziali del regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione,
- (5) In occasione della riunione del 6 ottobre 2016 del sottocomitato doganale fra l'UE e la Repubblica di Moldova, si è convenuto di modificare di conseguenza l'allegato XXVI dell'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato XXVI dell'accordo di associazione fra l'UE e la Repubblica di Moldova del 27 giugno 2014 è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il XX XXXX 2017

Per il Consiglio di associazione

ALLEGATO

La prima sezione dell'allegato XXVI dell'accordo di associazione fra l'UE e la Repubblica di Moldova del 27 giugno 2014 è modificata come segue:

Il riferimento "**regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario**" è sostituito dal riferimento "**regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione**".